

Polizza per la tutela delle attività di produzione e artigianali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: "Tutela Business – Manifattura"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Tutela Business – Manifattura offre una tutela assicurativa per la protezione delle attività di produzione, lavorazione, manutenzione, installazione, compresa la vendita in caso di eventi dannosi, offrendo un'ampia scelta di coperture assicurative e di relative garanzie con specifici massimali/somme assicurate. La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.



Che cosa è assicurato?

Coperture assicurative sempre operanti:

Copertura RESPONSABILITÀ CIVILE

✓ Responsabilità civile verso terzi: danni involontari causati a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività di produzione, lavorazione, manutenzione, installazione compresa la vendita. Sono compresi anche i danni derivanti da:

- ✓ conduzione dei fabbricati
- ✓ prelievo, consegna, rifornimento, installazione, manutenzione ed eventuale montaggio della merce
- ✓ partecipazione a fiere e mostre
- ✓ detenzione e impiego di veicoli, macchinari e impianti
- ✓ proprietà e uso di insegne e cartelli
- ✓ committenza dei veicoli
- ✓ danni a terzi causati dagli addetti/dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni
- ✓ fatto doloso di persone di cui l'Assicurato deve rispondere
- ✓ servizi di vigilanza
- ✓ incendio, esplosione, scoppio di beni
- ✓ inquinamento accidentale
- ✓ interruzione o sospensione totale/parziale di attività.

La copertura è estesa alle seguenti garanzie aggiuntive (solo se indicate nel modulo di polizza):

- ✓ responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
- ✓ collaboratori a vario titolo all'attività assicurata
- ✓ appalto, subappalto, cottimisti
- ✓ proprietà del fabbricato
- ✓ attività presso terzi
- ✓ postuma
- ✓ responsabilità civile della proprietà dei beni in leasing
- ✓ danni a cose di clienti
- ✓ danni a cose sollevate, caricate, scaricate
- ✓ danni a mezzi sotto carico e scarico
- ✓ danni da generi alimentari di produzione propria
- ✓ danni a veicoli nel parcheggio o in deposito
- ✓ danni a capi in lavorazione per tintorie, lavanderie e stierie industriali.

Copertura ASSISTENZA

✓ Assistenza:

- ✓ ai locali dell'impresa: invio di idraulico/ elettricista/ fabbro/ serrandista/ vetraio/ frigorista per interventi di emergenza, invio di un tecnico



Che cosa non è assicurato?

Copertura RESPONSABILITÀ CIVILE:

La garanzia Responsabilità civile verso terzi non comprende i danni:

- ✗ provocati da persone che non siano addetti/dipendenti
- ✗ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze
- ✗ alle opere o cose in costruzione e manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi
- ✗ derivanti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori
- ✗ da furto
- ✗ alle cose e agli animali che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo
- ✗ ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico
- ✗ da inquinamento di aria, acqua e suolo non accidentale
- ✗ da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco
- ✗ da proprietà e custodia di animali
- ✗ da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti e delle merci vendute
- ✗ da interruzione o sospensione di attività/servizi
- ✗ a condutture e impianti sotterranei durante i lavori di scavo
- ✗ da circolazione causati da veicoli a motore
- ✗ a cose da vibrazione, assestamento, franamento o cedimento di terreno
- ✗ provocati da macchine per il movimento terra
- ✗ da detenzione e uso di esplosivi
- ✗ da amianto e prodotti contenenti amianto
- ✗ da fissione e radiazione nucleare
- ✗ conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici
- ✗ provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e OGM.

Copertura ASSISTENZA:

- ✗ le prestazioni di assistenza non sono fornite nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto
- ✗ l'Assistenza medica durante viaggio di lavoro dell'Assicurato non è operante per viaggi di lavoro entro i 50 chilometri dall'esercizio commerciale.

Le prestazioni di assistenza non comprendono i danni causati da:

- ✗ guerre, scioperi, insurrezioni, atti di terrorismo, sommosse, tumulti popolari o sabotaggio organizzato
- ✗ calamità naturali o atmosferiche
- ✗ atti dolosi dell'Assicurato e dei suoi conviventi
- ✗ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✗ infortuni derivanti da attività sportive pericolose
- ✗ malattie e infortuni da abuso di alcolici, psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti
- ✗ malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26^a settimana di gestazione e dal puerperio
- ✗ infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della polizza.

condizionatori/sorvegliante, pronto intervento per danni da acqua, fornitura temporanea energia elettrica, assistenza per il recupero dei dati informatici, reperimento specialisti informatici per il recupero dati, in caso di rientro anticipato da viaggio, in caso di trasloco, per accesso rete artigiani, per prenotazione auto sostitutiva;

- ✓ medica durante un viaggio di lavoro dell'Assicurato effettuato oltre 50 km dall'impresa: consulenza medica telefonica, rientro in residenza per dimissione ospedaliera, invio medicinali all'estero, rimpatrio sanitario dall'estero, monitoraggio ricovero ospedaliero, viaggio di un familiare;
- ✓ a domicilio erogata a favore dell'Assicurato, a seguito di infortunio causato da Furto e Rapina: assistenza infermieristica e fisioterapica post ricovero, collaboratrice familiare.

Coperture assicurative opzionali:

Copertura INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Copertura FURTO E RAPINA

Copertura VETRI E INSEGNE

Copertura FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Copertura MERCI TRASPORTATE

Copertura TUTELA LEGALE

Le somme assicurate e i massimali sono indicati nel Modulo di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia Responsabilità civile verso terzi prevede limiti per:

- ! Inquinamento accidentale: il risarcimento massimo è di € 100.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo da liquidare rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 2.500
- ! Interruzione di attività: il risarcimento massimo è di € 100.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo da liquidare rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250
- ! Danni da incendio, esplosione o scoppio: il risarcimento massimo per ogni eventuale sinistro è pari al 30% del massimale scelto e indicato nel modulo di polizza.

Le prestazioni di assistenza prevedono limiti per:

- ! invio di un idraulico, elettricista, fabbro, serrandista, vetraio, frigorista, tecnico condizionatori, per interventi di emergenza: spese per uscita, manodopera e pezzi di ricambio fino a € 500 per sinistro per artigiano
- ! pronto intervento per danni da acqua: spese fino a € 500 per sinistro
- ! fornitura temporanea energia elettrica: spese fino a € 500 per sinistro
- ! invio di un sorvegliante: spese fino ad € 500 per sinistro
- ! rientro anticipato: spese fino a € 500 dall'Italia e € 1.000 dall'estero per sinistro
- ! rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera: spese fino ad € 300 per sinistro
- ! prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutiva: fino a 3 volte per periodo assicurativo
- ! viaggio di un familiare: non sono comprese le spese di soggiorno
- ! assistenza infermieristica e fisioterapica post-ricovero a domicilio: fino ad un massimo di 8 ore per sinistro, per le prime due settimane di convalescenza
- ! collaboratrice familiare: fino ad un massimo di 8 ore per sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia Responsabilità civile verso terzi è valida in tutto il mondo tranne U.S.A., Canada e Messico.
- ✓ Le garanzie Assistenza ai locali dell'impresa e Assistenza a domicilio sono valide solo in Italia.
- ✓ La garanzia Assistenza medica in viaggio di lavoro è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- L'Assicurato, nel descrivere la propria attività alla sottoscrizione del contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare se, nel corso del contratto, avvengano cambiamenti che una diversa valutazione del rischio e una possibile variazione del premio. Se non lo fa, può comportare il suo diritto alla prestazione assicurativa.
- In caso di evento dannoso coperto dall'Assicurazione (sinistro), l'Assicurato deve presentare la denuncia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza dandone comunicazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è addebitato annualmente o mensilmente su un conto corrente presso una filiale Intesa Sanpaolo intestato al Contraente della polizza. Se scegli l'addebito mensile non paghi interessi di frazionamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel Modulo di polizza quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato; se invece il premio viene pagato dopo la data di decorrenza, le coperture iniziano dalle ore 24 della data del pagamento. Le coperture hanno durata annuale (o più breve solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Assicura). In mancanza di disdetta, la durata delle coperture è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente ad ogni ricorrenza annuale (tacito rinnovo). Invece, in caso di chiusura del conto corrente, presso una filiale Intesa Sanpaolo sul quale è addebitato il premio, le coperture cesseranno dalla ricorrenza annuale. Se alle successive ricorrenze il premio non viene pagato, la polizza resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla ricorrenza. Se successivamente viene pagato il premio la polizza viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Come posso disdire la polizza?

A partire dalla prima ricorrenza annuale, il Contraente può disdire la polizza mediante raccomandata A/R da inviare alla Compagnia oppure presso una filiale di Intesa Sanpaolo almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza.